



OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE
DISTRETTO DI PALERMO
Sottogruppo "Famiglia e Ascolto minore"

PROTOCOLLO ASCOLTO MINORE NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA

PREMESSA NORMATIVA

Ai sensi dell'art. 155 sexies, 1° comma c.c., come novellato dalla legge n. 54/2006 e poi abrogato dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e trasfuso nel nuovo art. 337-octies c.c. :
"Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo", disciplina parimenti contenuta nell'art. 336bis c.c.

Tali disposizioni devono ritenersi attuazione dei principi affermati dalle norme convenzionali ratificate dall'Italia: con L. 27.05.1991 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989 e con L. 20.03.2003 n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25.01.1996 e come attuazione anche dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, scritta a Nizza il 07.12.2000.

L'art. 12 della Convenzione di New York così prevede: " 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al

fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della procedura della legislazione nazionale” e l’art. 3 (Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti) della Convenzione di Strasburgo “Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’ autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione”.

L’art. 6 (Processo decisionale) della predetta Convenzione di Strasburgo “Nei procedimenti che riguardano un minore, l’ autorità giudiziaria , prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell’ interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: – assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti – nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;
- c) tenere in debito conto l’ opinione da lui espressa”;

- L’art. 24 (diritti del bambino) della predetta Carta di Nizza : “1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”.

Infine che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza in data 6-21 ottobre 2009 n. 22238, ha ritenuto che la mancata audizione di soggetto che ha compiuto dodici anni, o

anche di età minore, se capace di discernimento, in un giudizio contenzioso di modifica delle condizioni di separazione relativamente al suo affidamento debba essere motivata dal danno che tale ascolto possa arrecare al minore stesso, pena, in difetto, la censurabilità della decisione per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, chiarendo che tale audizione non rappresenta un atto istruttorio o una testimonianza ma attribuisce al minore il ruolo di soggetto portatore di bisogni che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il Giudice, non possono essere da lui ignorati (cfr. 26.3.2010 n.7282). Ciò postula la necessità che l'ascolto del minore venga condotto con modalità tali da evitare condizionamenti ed interferenza di ogni sorta, consenta allo stesso di potere liberamente esprimere il proprio pensiero.

Alla luce di questi principi condivisi dalla magistratura del circondario di Palermo e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, con l'ausilio tecnico apportato dal Consiglio dell'Ordine degli psicologi, sottoscrivono il presente protocollo allo scopo di disciplinare le concrete ed effettive modalità di ascolto del minore al fine di garantire allo stesso la massima protezione e tutela nel rispetto della normativa vigente.

Modalità di ascolto ad opera del Giudice – Tempi e Modalità

Il Giudice della famiglia procederà all'ascolto, nei procedimenti civili contenziosi (separazioni, divorzi e relative modifiche nonché nei procedimenti contenziosi ex art. 316 c.c. per i figli nati fuori dal matrimonio), solo laddove particolari circostanze del caso lo facciano ritenere opportuno, quando è necessario adottare provvedimenti di diretta incidenza sul suo stato e sul suo regime di vita, avendo riguardo al superiore interesse della prole minorenni, salvo che l'adempimento non risulti superfluo.

1) Ascolto del minore infradodicesimo

Per quanto concerne la facoltà di ascolto del minore infradodicesimo, è necessario individuare talune indicazioni di massima:

A - non si procederà all'ascolto se non risulteranno seri motivi per darvi luogo;

B - si darà luogo all'ascolto, ove vi sia accordo in tal senso;

C - in difetto di accordo, il giudice procederà all'ascolto se vi è prova in atti della capacità di discernimento del minore, avvalendosi, se del caso, dell'ausilio di un esperto ex art. 68 c.p.c., per farsi assistere durante l'ascolto sia dell'infradodicenne che dell'ultradodicenne, ma senza che lo stesso sia chiamato a formulare valutazioni tecniche.

D - il Giudice potrà, in prima battuta, delegare i Servizi Sanitari Territoriali (es. Consultorio; Servizio di Neuropsichiatria infantile), dando loro mandato di acquisire elementi per valutarne la capacità di discernimento e riservandosi all'esito di decidere sull'eventuale ascolto.

E - ove vi sia contrasto tra le parti in ordine alla sussistenza della capacità di discernimento del minore infradodicenne, se ritenuto necessario, il Giudice disporrà C.T.U.

2) Ascolto del minore ultradodicenne

Il minore ultradodicenne viene, di regola, sentito in tutti i procedimenti ex art. 316 e 337 ter cod. civ. quando devono essere emanati provvedimenti che lo riguardano.

L'ascolto può essere escluso quando:

- a) il minore è stato già ascoltato;
- b) l'ascolto è del tutto superfluo;
- c) vi è accordo delle parti sul regime da adottare e, in ogni caso, ciò è conforme all'interesse del minore;
- d) il procedimento verta su circostanze acclarate e non contestate;
- e) il minore dichiara personalmente al Giudice di non volere essere sentito.

In questi casi, salvo particolari condizioni liberamente valutabili dal Giudice, quest'ultimo procede in via diretta all'ascolto del minore, avvalendosi, ai fini della verbalizzazione, dell'ausilio dei componenti l'ufficio del processo (tirocinante e GOT).

3) Modalità di ascolto

L'ascolto viene espletato, mancando, allo stato, un'aula all'interno del palazzo di giustizia a ciò destinata (ad eccezione di quella attrezzata presso il primo ammezzato del Palazzo EAS), nelle stanze del Giudice che procede al relativo adempimento.

L'udienza dovrà essere fissata in orari in cui possano essere garantiti: riservatezza non solo dell'udienza, ma anche dell'ingresso del minore in Tribunale, puntualità di trattazione, disponibilità di tempo perché il minore possa essere messo a suo agio e l'udienza possa articolarsi nelle tre fasi di seguito descritte.

L'udienza dedicata all'ascolto del minore sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici in tarda mattinata e laddove le circostanze lo richiedano, eccezionalmente, nelle ore pomeridiane.

Prima dell'ascolto, il Giudice indicherà alle parti ed ai difensori i temi sui quali vorrà intrattenersi col minore e le parti ed i difensori potranno proporre al Giudice i temi che desiderano vengano trattati durante l'ascolto.

4) Presenza della parti e dei difensori

L'ascolto si svolgerà alla presenza del minore, dell'eventuale ausiliario ed, in caso di nomina, del difensore o del curatore del minore.

Il Giudice proporrà alle parti e ai loro difensori di allontanarsi dall'aula durante l'espletamento dell'incombente e, acquisito il loro consenso, procederà all'ascolto senza la loro presenza.

L'incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e confermare il verbale redatto in forma telematica o sottoscrivere quello redatto con modalità cartacea.

Qualora venga disposto l'ascolto di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, a meno che non emerga l'opportunità di ascoltarli insieme.

Prima dell'ascolto il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato come del suo diritto al silenzio, dei motivi del suo coinvolgimento nel procedimento stesso, nonché dei possibili esiti del medesimo ed in ogni caso dovrà essergli chiarito che gli esiti del giudizio non necessariamente saranno conformi a quanto da lui eventualmente espresso o richiesto.

Nella seconda fase dell'udienza, dedicata al vero e proprio ascolto del minore, il giudice lascerà che quest'ultimo esprima liberamente i suoi desideri, prima di formulare le domande che indirizzino il colloquio sui temi concordati precedentemente con le parti e con i difensori.

Durante il colloquio il Giudice darà al minore ogni informazione pertinente, cercherà di favorire l'espressione genuina della sua opinione e lo informerà delle eventuali conseguenze pratiche dell'accoglimento delle sue richieste, come di ogni altra decisione.

Avrà cura di rivolgere al minore domande aperte, conducendo il colloquio in un clima di empatia e di ascolto attento alle esigenze del minore, tenendo sempre conto dello scopo dell'ascolto.

Se il bambino manifesta un rifiuto al colloquio con il Giudice questi potrà decidere di rinviare l'udienza, per un nuovo tentativo di ascolto, ovvero prendere atto della posizione del minore e adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.

In ogni caso, al termine dell'ascolto, il Giudice, allontanato il minore, procederà alla lettura del verbale alla presenza delle parti e dei loro difensori.

A garanzia del pieno rispetto del principio del contraddittorio, può essere concesso alle parti, se il procedimento e la fase processuale lo consente, un termine per esaminare e controdedurre sugli esiti dell'adempimento.

5) Doveri di astensione dell'avvocato

I difensori dei genitori del minore non dovranno mai avere contatti con il medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del Codice deontologico.

L'avvocato dovrà inoltre invitare il proprio assistito a tenere un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e di condizionamento, anche indiretto, astenendosi dall'esibire al minore qualsiasi atto processuale.

6) Ascolto del minore e C.T.U.

Nell'ipotesi in cui venga disposta una C.T.U. e che risulti necessario o opportuno procedere in quella sede all'ascolto del minore, (cosa auspicabile nei casi di minori infra-dodicesenni al fine di accertarne la capacità di discernimento) tale incumbente - come nell'ipotesi di ascolto dinanzi al Giudice e/o a mezzo di ausiliario - verrà svolto senza la presenza dei difensori delle parti.

In ordine alle modalità operative di tale ascolto si rinvia a quanto indicato sul punto nelle linee guida nazionali.

Prima dell'ascolto dovrà essere consentito ai consulenti di parte o ai rispettivi difensori di sottoporre al C.T.U. i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. Qualora il C.T.U. lo ritenga opportuno, è auspicabile che l'ascolto del minore venga video-registrato.

In tal caso le videoregistrazioni dovranno essere messe a disposizione - al più tardi, al momento dell'invio della bozza della relazione - esclusivamente dei consulenti di parte, laddove nominati.

Ove la particolare complessità del caso lo richieda ovvero in presenza di un minore presunta vittima di maltrattamento o abusi sessuali e/o di patologie psichiatriche, l'ascolto da parte del C.T.U. dovrà avvenire in forma protetta (con le modalità previste dalle linee guida nazionali), nel più breve tempo possibile e in una struttura idonea, non suggestiva e tale da non turbare la serenità del minore.

Il C.T.U. dovrà immediatamente informare l'Ufficio procedente al fine di una eventuale integrazione del quesito ovvero per la nomina di un esperto.

Il C.T.U. all'esito degli accertamenti compiuti avrà cura di formulare in maniera dettagliata un progetto di intervento in favore del minore in relazioni alle criticità eventualmente emerse in sede di ascolto.

Palermo 20 marzo 2018

Il Presidente

Tribunale di Palermo

Il Presidente

Ordine Avvocati di Palermo

Il Presidente

Ordine Psicologi di Palermo

Rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia e minori operanti sul territorio di Palermo

[Handwritten signatures and names]
Maria Penna
AAAF Palermo
Giuseppe Roberto
UDI Palermo
Antonella
ON DIF
W. Sereno Lombardo
CAMERA MINORILE PALERMO
"ORAZIO CAMPO"